



Alle Aziende ed Enti del SSR

Al Responsabile Comunicazione istituzionale  
Regione Puglia

**OGGETTO: Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione dei medici specializzandi ai sensi della l.n.145/2018 e s.m.i.. – indicazioni operative**

Con riguardo alla tematica in oggetto, si rammenta che la disciplina relativa all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi è contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1, comma 548 - bis, come modificato dall'art.14 DL n.34 del 30 marzo, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023.

Per effetto delle recenti modifiche normative intervenute, la possibilità dell'assunzione dello specializzando non è più subordinata al limite temporale del 31 dicembre 2025; inoltre *"il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica"* fatti salvi i periodi di sospensione e *"può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica"* e gli accordi con le università, aventi ad oggetto le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria, sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo del comma 548 bis (Aziende, Enti del SSR, strutture sanitarie private accreditate), termine decorso inutilmente il quale le modalità di svolgimento *"sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo"*, vale a dire quello adottato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute del 10/12/2021.

La disposizione di cui al comma 548 bis consente alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, di *"procedere all'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative(...) di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547"*.

I medici assunti ai sensi del comma 548 bis svolgono *"attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso superato"*

In forza di quanto stabilito dalla disciplina in questione, si può procedere alla stipula del contratto individuale a tempo parziale e determinato con lo specializzando solo in presenza di uno specifico accordo tra la Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta e l'Università di iscrizione dello specializzando in persona del Rettore, che regoli le modalità di svolgimento della formazione



specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.

Pertanto, ove interessati ad attivare i contratti di lavoro ai sensi della normativa in oggetto, i legali rappresentanti delle Aziende ed Enti del SSR, nonché delle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa: a) invieranno a questo Dipartimento apposita richiesta per l'avvio dell'iter sopra illustrato, trasmettendola alla casella pec: [risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it](mailto:risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it);

b) la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, competente ad esaminare le istanze, provvederà a trasmettere l'Accordo già sottoscritto con l'Ateneo interessato, ove presente, ovvero ad attivare con lo stesso Ateneo la procedura per la stipula dell'accordo;

c) la competenza Sezione, acquisite le firme sull'Accordo, avrà cura di trasmettere l'atto sottoscritto alle Aziende/Enti/Strutture accreditate per gli adempimenti conseguenti.

Ad ogni buon conto, pe opportuna conoscenza, si trasmette l'accordo quadro approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute del 10/12/2021, da adoperare in caso di mancata adozione dell'accordo entro i 90 giorni dalla richiesta iniziale.

Alla Regione è fatta facoltà di apportare modifiche al predetto schema di accordo, in ragione di eventuali esigenze rappresentate dai soggetti coinvolti.

Confidando in una puntuale osservanza delle indicazioni fornite con la presente e restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**Il Responsabile P.O.**

(Giuseppe Capaldo)



Giuseppe Capaldo  
24.07.2023 14:01:13  
GMT+01:00

**La Dirigente di Servizio**

(Antonella Caroli)



Antonella Caroli  
24.07.2023  
14:57:50  
GMT+00:00

**Il Dirigente di Sezione**

(Mauro Nicastro)



Mauro  
Nicastro  
24.07.2023  
16:43:23  
GMT+01:00

**Il Direttore del Dipartimento**

(Vito Montanaro)



Vito  
Montanaro  
25.07.2023  
13:59:58  
GMT+01:00



**Accordo**  
**tra la Regione \_\_\_\_\_ e l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_**  
**disciplinante le modalità di svolgimento della formazione**  
**per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi**  
**ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

la Regione \_\_\_\_\_ (CF. \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_, in persona del  
Presidente, Dott. \_\_\_\_\_;

E

l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_ (CF. \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,  
rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. \_\_\_\_\_;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
  - A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
  - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
  - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
  - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si

applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione e l'Ateneo di \_\_\_\_\_, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue.



1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'Università degli Studi di \_\_\_\_\_ (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del Consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

6. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività, ove spettante;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.

Letto, sottoscritto digitalmente

data \_\_\_\_\_